



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA
Sezione Civile

in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Paolo Vadala'	Presidente
dott. Andrea Enrico Polimeni	Giudice rel. est.
dott.ssa Filomena Di Gennaro	Giudice

nel procedimento portante il n. **86-1/2025 P.U.** instaurato su ricorso pro-mosso da

GIOVANNA MARTIRE (MRTGNN77R49H501J), quale procuratrice speciale di **CREDIT FACTOR S.P.A.** (07128801003), rappresentata e difesa dall'avv. Adiutrice Barretta,

ricorrente

nei confronti di

SAMUELE RASTELLETTI (RSTSML81R14L366I)

debitore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

visto il ricorso diretto all'apertura della liquidazione controllata depositato in data 29/07/2025;

esaminati gli atti ed i documenti depositati;

- sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

- ritenuta la competenza del Tribunale adito *ex art.* 27, comma 2, CCII avendo il debitore la propria residenza nel circondario di questo Tribunale e non essendo emersi elementi atti a superare la presunzione di cui all'art. 27 CCII richiamato;

- dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;

- considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali *ex artt.* 1, 2 e 268 CCII atteso che l'attività svolta in forma di impresa individuale è cessata nel 2014;



- rilevato che il debitore si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2, lett. c), CCII, versando in stato di conclamata insolvenza, tenuto conto della infruttuosità dei pignoramenti intentati dalla parte ricorrente nonché della perduranza e della notevole consistenza dei crediti rimasti insoddisfatti;

- ritenuto che in tali condizioni sia evidente che il debitore non sia più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni con il proprio patrimonio;

- rilevato che il debitore non ha eccepito, ai sensi dell'art. 268, comma 3, CCII, l'impossibilità di acquisire attivo;

- verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;

- precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII, spettando al nominando liquidatore la verifica dell'attivo e l'adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII nonché la valutazione dell'avvio di eventuali azioni revocatorie in presenza di atti dispositivi pregiudizievoli;

- precisato che i limiti di cui all'art. 268, co. 4, lett. b), CCII non possono essere stabiliti con la presente sentenza ma dovranno essere indicati dal giudice delegato, su istanza del liquidatore o degli stessi debitori (v. sul punto le condivisibili motivazioni di Trib. Modena 19 giugno 2024 e di Trib. Treviso, 25 settembre 2023);

- precisato, altresì, che la liquidazione controllata investe la totalità dei beni dei debitori ricorrenti, salva la possibilità di autorizzazione all'utilizzo di alcuni di essi ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. e), CCII, e salva la possibilità che il curatore sia autorizzato dal giudice delegato, nel corso della procedura, a non acquisire all'attivo o a rinunciare a liquidare beni la cui attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente (v., in tal senso, Trib. Lecce 3 aprile 2024);

- ritenuto che, nel caso in cui il debitore sia proprietario di un immobile dallo stesso utilizzato **quale prima casa di abitazione**, lo stesso possa essere autorizzato provvisoriamente ad utilizzarlo, salvo il rilascio che verrà ordinato a seguito dell'aggiudicazione definitiva all'esito delle relative procedure competitive (ferma la possibilità di ordinarne il rilascio in un momento anteriore nel caso in cui il persistente utilizzo nelle more da parte dei debitori arrechi pregiudizi alla massa dei creditori concorsuali;



- rilevato, quanto alla durata della procedura di liquidazione, che la stessa potrà essere chiusa solo una volta terminata la fase liquidatoria e dopo il compimento del riparto finale, nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 233 CCII, letto in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 276 CCII;

- visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII;

P.Q.M.

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata di **SAMUELE RASTELLETTI**;

NOMINA

giudice delegato il dott. Andrea Enrico Polimeni;

NOMINA

liquidatore il dott. **ROBERTO MARINELLI**;

ORDINA

al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei rispettivi creditori (ove non già presenti in atti);

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII;

ORDINA

la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dell'eventuale immobile utilizzato dal debitore **quale prima casa di abitazione**, il cui rilascio verrà ordinato a seguito dell'aggiudicazione definitiva all'esito delle relative procedure competitive (ferma la possibilità di ordinarne il rilascio in un momento anteriore nel caso in cui il persistente utilizzo nelle more da parte dei debitori arrechi pregiudizi alla massa dei creditori concorsuali);

AVVERTE

che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:

a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;



b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;

c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;

d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;

AVVERTE

il debitore che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore con apposita relazione;

AVVERTE IL LIQUIDATORE

che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;

che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;

che, eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;

che, terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;

che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;

che, in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune,



dovento diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII;

ORDINA

che, per i beni immobili e mobili registrati facenti parte del patrimonio da liquidare, venga effettuata – su richiesta del liquidatore – la trascrizione della presente sentenza presso gli Uffici competenti;

DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

a) entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria l'accettazione dell'incarico corredata di una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-*bis*, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;

b) entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, aggiorni l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la sentenza ai sensi dell'art. 270, co. 4, CCII, indicando l'indirizzo p.e.c. al quale dovranno essere inoltrate le domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo;

c) entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;

d) scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;

e) eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;

f) provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;

g) riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;



h) riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell'esdebitazione;

DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita, come prescritto dall'art. 270, co. 2, lett. f), CCII, nel sito internet del Tribunale e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.

La cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza alle parti e al liquidatore.

Così deciso a Macerata nella camera di consiglio del 21/04/2026.

Il Giudice relatore
(Andrea Enrico Polimeni)

Il Presidente
(Paolo Vadala')

